

**ANAS S.p.A. con socio unico**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**via Monzambano 10 - 00185 ROMA**

08/11/2007E/45299 S.A.A.V.

**SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 82 E SEGG. DEL  
DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262, CONVERTITO DALLA LEGGE 24.11.2006 N. 286  
E S.M.I.**

tra l'ANAS S.p.A., Società con Socio Unico (C.F.: 80208450587), in seguito denominata per brevità anche "ANAS" o "Concedente", e la S.p.A. Autovie Venete con sede legale in Via V. Locchi, 19 - TRIESTE, C.F. - P.I. 00098290323 "Concessionaria", avente ad oggetto l'affidamento della costruzione e dell'esercizio delle Autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine ed A28 Portogruaro-Conegliano

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasette, il giorno                      del mese di                      in Roma, P.le di Porta Pia n. 1, in una sala del Ministero delle Infrastrutture.

**SONO PRESENTI**


**DA UNA PARTE**

Il dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS - SOCIETÀ' PER AZIONI", con sede in Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, R.E.A. 1024951, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, in virtù dei poteri derivantigli dallo Statuto

**E DALL'ALTRA**

Il dott. Giorgio Santuz, nato a Udine il 23 gennaio 1936 e domiciliato per la carica in Trieste, Via V. Locchi n. 19, in qualità di Presidente della S.p.A. Autovie Venete, con sede legale in Trieste, Via V. Locchi n. 19, Capitale sociale di Euro (157.965.738,58) interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, R.E.A. 14195, Codice fiscale e P.I. n. 00098290323, giusta poteri risultanti dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5.11.2007.


Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue



1

## PREMESSO

- che, con convenzione 19 ottobre 1959, n. 3814 di repertorio, approvata con D.I. 13 aprile 1960, n. 696 venne affidata alla predetta S.p.A. Autovie Venete la concessione della costruzione ed esercizio della suddetta autostrada Venezia-Palmanova-Trieste con diramazione Palmanova-Udine;
- che, a seguito anche dell'emanazione della legge 24 luglio 1961, n. 729, è stata stipulata la convenzione aggiuntiva 9 maggio 1964, n. 6307, approvata con D.I. 9 giugno 1964, n. 1286;
- che, successivamente, è stata stipulata la convenzione 18 dicembre 1969, n. 10446 di repertorio ANAS, approvata e resa esecutiva con D.I. 3 gennaio 1970, n. 3762;
- che, in applicazione dell'art. 2 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è stata stipulata il 24 marzo 1973 la convenzione novativa n. 12877 di repertorio ANAS, approvata e resa esecutiva con D.I. 27 giugno 1973, n. 1586;
- che l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531 dispone che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, già disposta dall'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio;
- che in data 7 dicembre 1999 è stata stipulata tra l'Anas e la S.p.A. Autovie Venete la Convenzione Novativa approvata e resa esecutiva ai sensi dell'art. 7 della legge 23.04.1971 n. 287 con D.I. n. 607/Segr DICOTER del 21.12.1999 registrato alla Corte dei Conti il giorno 11 Aprile 2000;
- che in data 22 dicembre 2005 è stato sottoscritto un ulteriore Atto aggiuntivo, mai perfezionatosi;
- che in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con modificazioni - dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'Art. 1, comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- che in data 15 giugno 2007 il Cipe ha approvato la direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata Legge 286/2006, che ha sostituito la precedente Direttiva n. 1 del 26 gennaio 2007;
- che in data 30 luglio 2007, il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato la Direttiva "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" (G.U.R.I. n. 224 del 26.09.2007 e G.U.R.I. n. 28 dell'1.10.2007);
- che in data 2 agosto 2007 Anas S.p.A. e S.p.A. Autovie Venete sono addivenute alla stesura di una bozza condivisa dello schema di convenzione unica, con accordo sottoscritto dalle Parti;
- che l'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., ha stabilito che "In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente



alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione;

- che ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti della citata legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., tra le parti viene stipulata la presente convenzione ricognitiva e novativa della precedente convenzione del 7 dicembre 1999.


### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra la Società ANAS S.p.A. (denominata, per brevità, anche Concedente), rappresentata dal Presidente Dott. Pietro Ciucci e la S.p.A. Autovie Venete (denominata, per brevità, anche Concessionario) rappresentata dal Presidente Dott. Giorgio Santuz, si conviene e si stipula quanto segue.

### **Sezione I – Amministrativa Contrattuale**

#### **Art. 1 – Premesse**

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.
- 1.2 La presente Convenzione Unica, redatta ai sensi dell'art. 2, comma 82, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche, sostituisce ad ogni effetto la convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 1999, registrata alla Corte dei Conti in data 11 aprile 2000, a far data dalla registrazione del Decreto interministeriale di approvazione.
- 1.3 La presente Convenzione Unica, predisposta in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario allegato alla convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 1999, ha contenuto ricognitivo della convenzione stessa indicata al comma 1.2, nonché di adeguamento alle previsioni dell'art. 2, comma 83 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.
- 1.4 Le parti si danno reciprocamente atto di non avere alcun diritto, pretesa, interesse o aspettativa in relazione alla convenzione novativa del 7 dicembre 1999, e del relativo Atto aggiuntivo del 22 dicembre 2005, già sostitutiva della convenzione n. 12877 del 24 marzo 1973 e dei suoi Atti aggiuntivi ed a qualsivoglia atto o provvedimento intercorso precedentemente alla stipula della presente Convenzione.



3

## Art. 2 – Oggetto

2.1 La presente Convenzione Unica disciplina integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di tutti gli interventi, già assentiti in concessione di costruzione ed esercizio, della convenzione stipulata con l'ANAS in data 7 dicembre 1999:

a) A4 Venezia-Trieste	Km 125,869
b) A23 Palmanova-Udine	Km 18,550
c) A28 Portogruaro-Conegliano	Km 49,489
d) A4 Raccordo Villesse-Gorizia	<u>Km 16,666</u>
<b><u>totale</u></b>	<b>Km 210,574.</b>

2.2. Sono affidate al Concessionario, con la citata convenzione, le attività ed i compiti necessari per l'esercizio delle autostrade sopra indicate, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della presente Convenzione, nonché ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, di quelli inerenti l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane, di seguito indicati:

**a) A28 Completamento con la costruzione dei lotti 28 e 29 tratto Pordenone-Conegliano**


- a1) A28 Prolungamento tratto Sacile ovest-Conegliano: lotto 28
- a2) A28 Prolungamento tratto Sacile ovest-Conegliano: lotto 29
- a3) A28 Prolungamento dell'Autostrada da Pordenone a Conegliano: Lotto 28/bis – Variante della S.P. 41 di "Pianzano"
- a4) Adeguamento svincolo Pordenone Sud
- a5) A28 parcheggio scambiatore San Vendemiano
- a6) A28 Adeguamento sistema esazione pedaggio (stazioni di Godega di S. Urbano e Sacile Ovest)
- a7) Adeguamento sistema esazione pedaggio (stazione di Cimpello)

**b) A4 Nuovo casello autostradale di Ronchis al km 70+410**

**c) Aree di Servizio e Aree di sosta attrezzate e svincoli**

- c1) A23 Nuove aree di servizio in sostituzione di quelle di Zugliano Est ed Ovest;
- c2) Piano per la sicurezza autostradale: realizzazione di Aree di sosta per mezzi pesanti;
- c3) Piano per la sicurezza autostradale: adeguamento piste di immissione in Autostrada;
- c4) Ulteriori interventi per ammodernamento ed ampliamento Aree di Servizio

**d) A4 Riconfigurazione del nodo di Palmanova al km 93+294**



**e) Adeguamento Autostrada A4 realizzazione Terza corsia**

- e1) A4 Adeguamento autostrada -Quarto D'Altino -San Donà di Piave: realizzazione senza affiancamento della linea ferroviaria
- e2) A4 Nuovo casello autostradale di Meolo al km 19+690
- e3) Tratta S. Donà di Piave – svincolo di Alvisopoli (escluso) (S. Michele al Tagliamento): realizzazione senza affiancamento della linea ferroviaria
- e4) A4 Nuovo casello autostradale di Alvisopoli (VE) al km 63+900 e collegamento con SS 14
- e5) A4 Nuovo ponte sul fiume Tagliamento - tratto tra nuovo casello di Alvisopoli (San Michele al Tagliamento) e nuovo casello di Ronchis: realizzazione con affiancamento della linea ferroviaria
- e6) Tratta nuovo casello di Ronchis (escluso) – Gonars: realizzazione con affiancamento della linea ferroviaria
- e7) Tratta Gonars – Villesse: realizzazione senza affiancamento della linea ferroviaria
- e8) A4 Nuovo svincolo di Palmanova e variante SS 352 1° lotto
- e9) Piano per la sicurezza autostradale: realizzazione spartitraffico centrale 1° lotto (Quarto-S. Donà di Piave) e 2° lotto (S. Donà di Piave -Portogruaro)

**f) Sistemi a messaggio variabile intere tratte autostradali**

- f1) Pannelli a messaggio variabile
- f2) 5 nuove postazioni PMV
- f3) Strutture metalliche e CLS impianti tecnologici
- f4) Piano per la sicurezza Autostradale: informazioni utenza tramite PMV fisse e mobili
- f5) Ulteriori pannelli a messaggio variabile sulla A28



**g) Rilevazione traffico intere tratte Autostradali**

- g1) Videosorveglianza
- g2) Centro Radio operativo
- g3) Monitoraggio sovrappassi
- g4) Integrazioni HW e SW sala radio TVCC
- g5) Piano per la sicurezza autostradale: videosorveglianza – nuove postazioni

**h) Impianti Telecomunicazione soccorso e sicurezza stradale**

- h1) Fibre ottiche A28
- h2) Isofrequenza
- h3) Isofrequenza Polizia stradale
- h4) Piano per la sicurezza Autostradale: sistema prevenzione e controllo traffico
- h5) Nuovo impianto SOS
- h6) Sostituzione impianti SDH
- h7) Rilevamento tempi percorrenza e videomonitoraggio traffico
- h8) Piano per la sicurezza Autostradale: monitoraggio trasporto merci pericolose

**i) Barriere fonoassorbenti intere tratte autostradali**



5

**il) Piano di risanamento acustico:**

- ila) barriere fonoassorbenti Pozzuolo del Friuli;
- ilb) barriere fonoassorbenti Ronchi dei Legionari;
- ilc) barriere fonoassorbenti Marcon;
- ild) barriere fonoassorbenti Campoformido;
- ile) barriere fonoassorbenti Duino Aurisina;
- ilf) barriere fonoassorbenti Azzano Decimo;
- ilg) barriere fonoassorbenti Fiume Veneto;
- ilh) barriere fonoassorbenti Pasian di Prato;
- ili) ulteriori interventi (esclusa terza corsia e Villesse-Gorizia)

**j) Adeguamento Centro Servizi/Stazione esazione/Caserme Polstrada**

- j1) razionalizzazione spazi nuova palazzina Centro Servizi di Palmanova
- j2) rifacimento barriere casello di Portogruaro
- j3) rifacimento barriere esistenti

**k) Innovazioni gestionali intere tratte autostradali**

**l) Bretella di collegamento del casello autostradale di Noventa di Piave (A4) alla SS 14 -1° stralcio**

**m) Adeguamento raccordo autostradale Villesse – Gorizia**

- m1) Adeguamento sezione autostradale raccordo Villesse-Gorizia
- m2) Villesse-Gorizia:interventi urgenti messa in sicurezza Ponte Isonzo e barriere sicurezza 1° stralcio Ponte Isonzo
- m3) Villesse-Gorizia:interventi urgenti messa in sicurezza Ponte Isonzo e barriere sicurezza 2° stralcio

**n) Piazzole di sosta e di emergenza:**

- A4 dal km 86+883 al km 109+600
- A23 dal km 1+460 al km 17+340
- A28 dal km 0+000 al km 20+410


**o) Allargamento sezione trasversale A4 km 0+000 svincolo Mestre est e km 3+100 nodo di Alemagna.**

2.3 Le opere di cui al precedente comma saranno realizzate sulla base delle previsioni prescritte nel relativo Elenco opere e nei tempi prescritti nel relativo Cronoprogramma di cui al successivo comma.

2.4 Fanno parte integrante della presente Convenzione i seguenti Allegati:

A) Tariffe di pedaggio.

B) Determinazione della congrua remunerazione del capitale investito e dei parametri X e K,  
Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.




- C) Indicatori di qualità.
- D) Aggiornamento tariffario.
- E) Piano finanziario.
- F) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione.
- G) Aree di Servizio.
- H) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.
- I) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva interministeriale 283/98.
- J) Elenco elaborati del Progetto Preliminare o Definitivo, pur non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante della stessa.
- K) Elenco e descrizione delle opere.
- L) Recupero introiti per investimenti non realizzati o ritardati. Quantificazione benefici e modalità di recupero.
- M) Cronoprogramma degli interventi.

### **Art. 3 – Obblighi del Concessionario**

3.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell' Autostrada sino alla scadenza della concessione, così come indicato all'art. 2.

3.2. In particolare il Concessionario provvede:


- a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
- b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;
- c) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
- d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle tratte autostradali assentite in concessione;
- e) ad introdurre ed applicare le modifiche all'indicatore di qualità settoriale di cui al successivo art. 19 della presente Convenzione Unica, che si renderanno necessarie ai sensi delle Delibere CIPE adottate anche in attuazione a quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
- f) ad attuare le direttive concernenti l'erogazione dei servizi all'utenza da parte del Concessionario con l'individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente con le modalità di cui all'art. 2,



7

comma 86, lett. b), del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche;

- g) alla progettazione ed esecuzione delle opere indicate all'art. 2, così come previsto nel piano economico finanziario allegato E;
- h) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno successivo. La classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione è riportata nell'elenco allegato F alla presente Convenzione;
- i) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lett. h);
- j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
- k) oltre all'aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;
- l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva lettera o), ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;
- m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni intragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;
- n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;
- o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati economici, finanziari e gestionali, anche in via telematica secondo le direttive che saranno impartite dal



8




Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28;

- p) a certificare il bilancio, ai sensi dell'art.11, comma 5, L.n.498/92, a mezzo di una società di revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;
- q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
- r) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, servizi, e forniture ai sensi della normativa vigente, come specificato al successivo art. 30;
- s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente lettera r) all'approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
- t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture, per le procedure di affidamento di cui alle precedenti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, come previsto al successivo art. 30 fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;
- u) a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.
- v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal D. Lgs. 163/2006 con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nonché le eventuali ulteriori garanzie sull'esecuzione degli investimenti;
- w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile;
- x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione tecnico - economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture adottato ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e successive modifiche;
- y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le notizie dallo stesso richieste;
- z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la Presidenza, ed uno dell'ANAS S.p.A.;
- aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni di rami d'azienda e simili) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell'operazione;
- bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. aa), che all'esito dell'operazione stessa il costo delle provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;



- cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l'esecuzione di operazioni di carattere straordinario di cui alle precedenti lett. aa) e bb), in conformità alla normativa comunitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad essa compatibile;
- dd1) ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d'esercizio al 30.06.2008, nel fondo rischi ed oneri, un importo corrispondente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato nel periodo 2000 – 2005, nonché per il 2006 ed il 2007. L'accantonamento è decurtato della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello tariffario per l'anno 2007, il tutto secondo quanto disciplinato nell'allegato L.
- dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all'eventuale mancata o ritardata realizzazione: a) delle opere inserite nel Piano Finanziario allegato alla convenzione del 7.12.1999, rispetto alle previsioni temporali di cui al Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione; b) dei nuovi interventi di cui all'art. 2.2 della presente Convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano economico finanziario. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17, tali importi sono determinati con le modalità riportate nell'allegato L.
- ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per ogni intervento – anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da tariffa – e di riportare l'adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso.
- 3.3 Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada").
- 3.4 Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle casermette, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.
- 3.5 Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.
- 3.6 Il Concessionario, in particolare qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.
- 3.7 Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario, provvede al trasferimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.
- 3.8 Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.
- 3.9 Il Concessionario dà atto ed accetta che, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11, l'aggiornamento periodico del piano economico finanziario di concessione sarà effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, con aggiornamento della presente Convenzione Unica per quanto necessario. Con le medesime modalità si procederà in caso di




10

revisione del piano economico finanziario conseguente ad un nuovo piano di investimenti ovvero ad eventi straordinari che determinino un'alterazione del piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione Unica così come previsto al successivo art. 11.

- 3.10 Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.
- 3.11. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 comma 6, è vietata la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella posizione di socio dominante, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ovvero assuma la qualità di socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Ministro delle Infrastrutture, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Concedente. Il soggetto Concessionario deve mantenere costantemente la propria sede nel territorio italiano.
- 3.12. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente Convenzione.
- 3.13. Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

#### **Art. 4 – Durata della concessione**

- 4.1 La scadenza della concessione è fissata al 31.03.2017.
- 4.2 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente dell'autostrada assentita in concessione nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione.
- 4.3 Il Concedente un anno prima della scadenza della durata della concessione effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla concessione, previa verifica dei presupposti in contraddittorio con il Concessionario a seguito del procedimento di cui al successivo art. 9, con spese a carico del Concessionario e con risarcimento dei danni e con l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 25.
- 4.4 Alla scadenza del periodo di durata della concessione i rapporti inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati dal successivo art. 5.




**Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il  
subentrante ed il Concessionario uscente**

- 5.1 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella gestione dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa.
- 5.2 Per le opere già assentite nella convenzione del 7.12.1999 (indicate nella presente Convenzione alle lettere: c1, d), e1), e5), e8), e9), f1), f2), f3), f4), f5), g1), g2), g3), g4), g5), h1), h2), h3), h4), h5), h6), h7), h8), i1), k, l, m1), m2), m3), n), o) e per i nuovi interventi (indicati nella presente Convenzione alle lettere: a3), c2), c3), c4), e3), e6), e7), j1), j2), j3), di cui all'art. 2.2 della presente Convenzione, eseguiti e non ancora ammortizzati alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Interministeriale n. 283/1998, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui avviene il subentro. L'indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di scadenza della concessione, in un'unica soluzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'indennizzo, dal 121° giorno, il subentrante dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di 1 punto percentuale.
- 5.3 Ai fini dell'affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell'esercizio dell'Autostrada.
- 5.4 Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente Convenzione di concessione, anche attraverso il previo pagamento dell'eventuale indennizzo già dovuto, a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario dell'eventuale indennizzo di cui al comma 2.

**Art. 6 Garanzie**

- 6.1. Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. v), nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della progettazione una polizza di responsabilità civile professionale, entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 111 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.
- 6.2. Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. v), nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare, dall'esecutore del contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 113 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.
- 6.3. Il Concessionario dovrà costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione, a favore del Concedente una garanzia fidejussoria di buona esecuzione della gestione operativa della concessione, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 554/1999. Tale garanzia dovrà essere pari al 3% dell'ammontare complessivo dei costi operativi monetari, previsti nel Piano economico finanziario allegato, per tutta la durata della concessione.



12


6.4. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 2 è svincolata ai sensi di legge; la garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 3 è svincolata per l'ammontare relativo alla gestione pro quota per ogni anno di gestione della concessione, ad eccezione dei casi di contestazione di inadempimenti da parte del Concedente, e fatto sempre salvo l'esercizio del potere di decadenza e/o revoca, nonché quello previsto dal successivo art. 25.

#### **Art. 7 Responsabilità verso terzi ed assicurazioni**

- 7.1 Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.
- 7.2 Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- 7.3 Il Concessionario - ai sensi della normativa vigente stipula a tale scopo in favore del Concedente una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di tale polizza saranno commisurati al valore di aggiudicazione delle singole gare di appalto.

#### **Art. 8 – Poteri del Concedente**

- 8.1 Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e s.m.i.:
- a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione unica e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e disporre, E.D.P. Audit, per verificare la sicurezza e la certezza dei dati, con oneri a carico del Concessionario entro il limite di impegno di importo massimo complessivo pari ad euro 50.000,00;
  - b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 2, comma 86, lettera b) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
  - c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 86, lettera c) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
  - d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione e di cui all'articolo 11, comma 5, della



legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

- e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati.
- f) fermo quanto previsto al precedente art. 3 lett. dd1), in caso di inerzia del Concessionario nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione Unica e dall'allegato piano economico - finanziario, provvede - previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza alla diffida stessa - mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario medesimo.


#### **Art. 9 - Decadenza della concessione**

9.1 Fermo quanto previsto da altre disposizioni della presente Convenzione Unica, la decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi di cui ai seguenti articoli:

- a) art. 3, commi 2 e 11;
- b) art. 4, comma 3;
- c) art. 10, comma 6;
- d) art. 12;
- e) art. 21, commi 1 e 3;
- f) art. 26, commi 5, 8 e 10;
- g) art. 28, comma 4;
- h) art. 31.

La decadenza dalla concessione è dichiarata con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Concedente, ai sensi della Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i.

9.2 Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso l'inadempimento con le modalità di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente richiede al Ministro delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di decadenza



dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

9.3 Il subentrante, relativamente ai beni oggetto di concessione, corrisponde al Concessionario decaduto un importo corrispondente al valore contabile, al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni, certificati da società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Concedente. Il debito è corrisposto, al subentro, in un'unica soluzione. Il Concedente ha diritto di rivalersi sulle somme dovute dal subentrante al Concessionario per i danni subiti e le sanzioni comminate al Concessionario stesso e da questo non corrisposte. Sono fatti salvi i diversi accordi tra il subentrante ed il Concessionario decaduto per il rilievo dei beni non costituenti oggetto di concessione.

9.4 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 25, il Concedente ha diritto al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente Convenzione Unica.

## **Sezione II – Economico – Finanziario – Patrimoniale**

### **Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni del Concessionario**

10.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 3 lett. cc), il Concessionario deve trasmettere al Concedente entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea ed il bilancio consolidato, ove predisposto.

10.2 Le attività di cui all'art. 19, comma 4, legge n. 136/1999, possono essere svolte dal Concessionario con le modalità ivi previste e previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario è, altresì, obbligato a comunicare al Concedente entro 2 (mesi) dall'assunzione dell'atto, l'eventuale acquisizione di partecipazioni, di rami d'azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano ad oggetto sociale le attività di cui all'art. 3, comma 3 n. 1, della Legge 28 aprile 1971 n. 287, così come modificato dall'art. 19 della Legge n. 136/99.

10.3 Le seguenti società, che esercitano le attività di cui al precedente art. 10.2, sono considerate collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE:

- 22,30% Società delle Autostrade di Venezia e Padova p.A.


10.4 Il Concessionario dichiara:

- che non sono considerate collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE le seguenti società in cui detiene partecipazioni e che esercitano le medesime attività di cui all'art. 10.2

- 7,92% Nuova Romea S.p.A.;
- 8,00% Pedemontana Veneta S.p.A..
- 5,00% Veneto Strade S.p.A..

- di detenere partecipazioni nelle misure indicate nelle seguenti società che esercitano attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della concessione:

- 100% S.T. Sistemi Telematici s.u.r.l. (in liquidazione);



15

- 25% Servizi Utenza Stradale S.p.A.;
- 2,1% Consorzio Autostradale Italiane Energia.
- di detenere partecipazioni nella misura indicata nelle seguenti società che esercitano attività estranee all'oggetto della concessione

- 3,30% Terminal Intermodale di Trieste – Ferneti S.p.A.;
- 100% Bazzera s.r.l.;
- 50% Gestione Interporto Cervignano s.r.l. (in liquidazione);
- 0,61% Elitel Telecom S.p.A.;
- 0,000189% CAF Interregionale Dipendenti s.r.l.

10.5 La composizione azionaria del Concessionario, come risultante dal libro soci alla data di stipula della presente Convenzione Unica, è la seguente:

N.	Azionista	Azioni possedute		%
		N.	V.N.	
1	FRIULIA S.p.A.	525.657.012	136.670.823,12	86,519282
2	REGIONE VENETO	29.367.099	7.635.445,74	4,833609
3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.	26.058.212	6.775.135,12	4,288990
4	SOCIETA' DELLE AUTOSTRADE DI VE - PD S.p.A.	5.564.275	1.446.711,50	0,915839
5	FIN.OPI S.p.A.	4.638.487	1.206.006,62	0,763461
6	PROVINCIA DI UDINE	3.097.663	805.392,38	0,509853
7	S.p.A. AUTOSTRADA BS - VR - VI - PD	2.549.774	662.941,24	0,419674
8	COMUNE DI VENEZIA	1.713.594	445.534,44	0,282045
9	PROVINCIA DI VENEZIA	1.654.065	430.056,90	0,272247
10	PROVINCIA DI TRIESTE	1.637.262	425.688,12	0,269481
11	PROVINCIA DI PORDENONE	1.610.784	418.803,84	0,265123
12	COMUNE DI UDINE	851.178	221.306,28	0,140098
13	PROVINCIA DI GORIZIA	731.510	190.192,60	0,120401
14	C.C.I.A.A. VENEZIA	485.348	126.190,48	0,079885
15	ZENONE SOAVE & FIGLI S.r.l.	402.844	104.739,44	0,066305
16	AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA	233.824	60.794,24	0,038486



17	PROVINCIA DI TREVISO	176.253	45.825,78	0,029010
18	ITALCEMENTI S.p.A.	81.681	21.237,06	0,013444
19	COMUNE DI GORIZIA	78.744	20.473,44	0,012961
20	COMUNE DI PORDENONE	59.243	15.403,18	0,009751
21	COMUNE DI JESOLO	51.819	13.472,94	0,008529
22	AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE	46.152	11.999,52	0,007596
23	COMUNE DI PORTOGRUARO	34.566	8.987,16	0,005689
24	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	23.088	6.002,88	0,003800
25	AGIP RETE S.p.A.	18.278	4.752,28	0,003008
26	COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	13.566	3.527,16	0,002233
27	FIERA TRIESTE S.p.A.	12.000	3.120,00	0,001975
28	COPETTI S.p.A.	2.880	748,80	0,000474
29	ALESSANDRO BILLITZ SUCCESSORI S.r.l.	2.626	682,76	0,000432
30	PIRELLI TYRE S.p.A.	2.496	648,96	0,000411
31	SAIMA AVANDERO S.p.A.	600	156,00	0,000099
32	AUTOMOBILE CLUB ITALIANO TRIESTE	360	93,60	0,000059
33	COMUNE DI TREVISO	250	65,00	0,000041
34	A.S.P.T. - ASTRA	245	63,70	0,000040
35	SIPI CORPORATE FINANCE S.r.l.	100	26,00	0,000016
36	GASLINI SVILUPPO S.r.l.	48	12,48	0,000008
37	MELIORBANCA S.p.A.	32	8,32	0,000005
38	COMUNE DI TRIESTE	10	2,60	0,000002
	<i>Altri Azionisti</i>	<i>459.814</i>	<i>119.551,64</i>	<i>0,075682</i>
	TOTALE AZIONISTI	607.317.782	157.902.623,32	99,960045
	AUTOVIE VENETE	242.751	63.115,26	0,039955
	TOTALE	607.560.533	157.965.738,58	100,000000


10.6 La cessione di partecipazioni che comporti la perdita del controllo, così come definito dall'art. 2359 del Codice Civile, nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione, compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario, quali ad esempio cessioni d'azienda, ovvero la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che assuma la qualità di socio di minoranza con

vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Ministro delle Infrastrutture, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Concedente. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, i criteri di valutazione e gli aspetti procedurali del procedimento di autorizzazione, si rinvia alla Direttiva del 30 luglio 2007 del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria".

- 10.7 Il Concessionario si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve di bilancio ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili.
- 10.8 Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni rispetto a quanto previsto all'art. 10.4. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro attuazione.
- 10.9 Resta inteso che non potranno essere recuperate in tariffa eventuali perdite derivanti dalle attività diverse da quelle della concessione, ovvero di Società comunque partecipate dal Concessionario stesso.
- 10.10 Con apposito disciplinare, predisposto dal Concedente, da redigersi entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, saranno regolati i rapporti tra il Concessionario e le Società ad esso collegate o da esso controllate, al fine di prevenire conflitti di interessi ed ogni eventuale interferenza con il corretto espletamento della attività oggetto di affidamento, nonché al fine di prevenire rischi di danno all'interesse pubblico perseguito, alla concorrenza ed al mercato.

#### **Art. 11 – Piano Economico Finanziario**

- 11.1 Il piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione Unica è stato aggiornato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006 e successive modificazioni) nonché dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.
- 11.2 In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico finanziario, che avverrà al termine del periodo regolatorio di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, ovvero da quanto previsto dal precedente art. 3.9, si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi previsti nel medesimo piano economico finanziario ed i ribassi effettivamente conseguiti, in sede di eventuale affidamento a terzi. In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico finanziario si terrà conto, altresì, delle emanande linee-guida per la predisposizione del sistema di contabilità analitica e di ammissibilità dei costi.
- 11.3 I tempi di realizzazione dell'Autostrada fissati nel piano economico finanziario e nel Cronoprogramma e di competenza del Concessionario, sono vincolanti per quest'ultimo. In caso di inosservanza di tali tempi, salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, si applicano le penali di cui all'articolo 26 e la decadenza di cui all'art. 9.
- 11.4 Al fine di assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria, è possibile, in sede di aggiornamento, prevedere l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia




rispettato il principio di neutralità economico – finanziaria. Il parametro X della formula tariffaria è rideterminato in modo tale da tenere conto di queste poste figurative.

- 11.5 Fermi gli aggiornamenti periodici di cui al precedente art. 11.2 e le revisioni di cui al successivo art. 11.6, il piano economico – finanziario risulta vincolante per il Concessionario sino alla data di scadenza della concessione fissata al precedente art. 4.
- 11.6 In relazione a quanto previsto al precedente art. 3.9, il piano economico – finanziario può essere soggetto a revisione su richiesta del Concedente o del Concessionario ove eventi straordinari ne abbiano determinato l'alterazione. La revisione del piano economico – finanziario sarà predisposta in applicazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e potrà comportare modifiche alla presente Convenzione Unica da definire entro sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della revisione del piano economico – finanziario da parte del Concessionario.
- 11.7 In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico – finanziario di concessione il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera. Gli oneri di progettazione rimangono a carico del Concessionario nel caso in cui il progetto definitivo non venga approvato in sede di Conferenza di servizi ovvero dal CIPE. Nel caso in cui il Concessionario sostenga, a consuntivo, costi di investimento relativi al singolo progetto, in misura inferiore, il minor costo sostenuto verrà accantonato in apposito Fondo vincolato. Tale Fondo dovrà, a richiesta del Concedente, essere utilizzato per il finanziamento di nuovi interventi autostradali sulla rete in concessione.
- 11.8 Le Parti si danno atto che verificheranno la possibilità di introdurre soluzioni, stabilendone modalità e condizioni, che consentano, all'inizio di ciascun periodo regolatorio, di destinare a riduzione del valore di subentro di cui all'articolo 5, parte degli eventuali extraprofitti attesi in relazione a detto periodo regolatorio.

## **Art. 12 – Canone di concessione**

- 12.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse essere elevata la misura del canone di concessione di cui sopra, o introdotte forme analoghe di tassazione a carico del Concessionario, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior esborso.

## **Art. 13 – Canone per attività collaterali**



19

- 13.1 Il Concedente può accordare al Concessionario lo svolgimento di nuove attività accessorie collegate all'utilizzo delle aree a pertinenza autostradale ivi comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale di reti di telecomunicazioni.
- 13.2 Per tali attività il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura del 20% (venti) dei proventi di competenza di ciascun anno.

#### **Art. 14 – Tariffe di pedaggio**

- 14.1 La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata alla data di riferimento del piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione Unica sulla base di quanto stabilito nell'allegato A, in conformità alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. Essa sarà periodicamente adeguata in relazione alle normative vigenti. In ogni caso, in funzione della realizzazione dei lavori, gli investimenti dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.
- 14.2 Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.
- 14.3 A fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, è possibile articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. In ogni caso le articolazioni dovranno essere coerenti alla normativa comunitaria applicabile. Il Concedente verifica, sulla base di rilevazioni periodiche, l'invarianza della tariffa media ponderata.

#### **Art. 15 – Formula revisionale della tariffa media ponderata**

- 15.1 Sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 ("Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità") e 20 dicembre 1996 ("Direttive per la revisione delle tariffe autostradali") e successive modifiche ed integrazioni adottate dal CIPE con particolare riferimento alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, la tariffa è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del price cap:

$$\Delta T = \Delta P - X + K$$

dove

$\Delta T$  è la variazione percentuale annuale della tariffa;

$\Delta P$  è il tasso d'inflazione programmato;

$X$  è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione, il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione. La

determinazione della congrua remunerazione del capitale investito è stata calcolata nell'Allegato B applicando la metodologia di cui alla Delibera CIPE n. 38/2007.

K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del Fondo di bilancio di cui all'art. 3 comma 2 lett. dd2). Le risorse appostate su tale fondo sono destinate a nuovi investimenti, su disposizione del Concedente. La determinazione della congrua remunerazione del capitale investito è stata calcolata nell'Allegato B applicando la metodologia di cui alla Delibera CIPE n. 38/2007.

- 15.2 Alla tariffa così individuata si aggiunge o sottrae una componente relativa al fattore di qualità di cui al successivo art. 19 secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive integrazioni anche ai sensi dell'art. 21, terzo comma, del decreto legge 24.12.2003 n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2004 n. 47
- 15.3 Ai fini dei conteggi, le componenti della formula revisionale vanno considerate in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.
- 15.4 La componente K verrà comunicata dal Concessionario al Concedente entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relativa determinazione avverrà sulla base del progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale del Concessionario al 30 settembre dello stesso anno, ovvero al termine del trimestre precedente. La metodologia utilizzata è riportata nell'allegato B.

#### **Art. 16 – Tasso di inflazione programmato**

16. 1 Il tasso di inflazione programmato, di cui alla variabile  $\Delta P$  della formula revisionale della tariffa media ponderata, prevista dal precedente articolo 15, corrisponde a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

#### **Art. 17 – Recupero degli importi relativi ad investimenti non realizzati**


- 17.1 Il recupero degli importi relativi ad investimenti programmati e non realizzati avviene in ragione del principio di neutralità economica del Concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti in beni reversibili.
- 17.2 L'importo da recuperare per ciascun anno è determinato secondo quanto previsto nell'Allegato L, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 lett. dd<sub>1</sub>) e dd<sub>2</sub>). L'importo da recuperare può essere incrementato anche successivamente, da ulteriori oneri a titolo sanzionatorio nel caso gli investimenti non realizzati siano attribuibili a responsabilità del Concessionario.
- 17.3 Nel caso di mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario attribuibile a responsabilità del concessionario, troverà applicazione l'articolo 25 della presente Convenzione.



- 17.4 Gli investimenti non realizzati nel periodo precedente possono essere riprogrammati dal Concessionario di intesa con il Concedente, salvo diversa determinazione di quest'ultimo, e vengono remunerati come nuovi investimenti, secondo le modalità specificate dalla citata Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. In ogni caso, in funzione della realizzazione dei lavori, gli investimenti dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.
- 17.5 L'importo relativo al beneficio finanziario maturato ai fini dell'accantonamento di cui all'art. 3 comma 2 lett. dd<sub>1</sub>) è esplicitato nell'allegato L alla presente Convenzione.

#### **Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe**

- 18.1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale di cui all'art. 15, comma 1, escluse le componenti di cui al successivo comma 4, ed avente decorrenza dal 1° gennaio successivo. Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi informativi in base ai quali la variazione è calcolata.
- 18.2. Entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, il Concedente, previa verifica, nei termini di cui al successivo comma 3, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- 18.3. Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:
- a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui all'art. 15;
  - b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.
- Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell'adeguamento tariffario fino alla rimozione dell'inadempienza.
- 18.4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente il valore della componente K di cui al precedente art. 15, avente decorrenza dal 1° gennaio successivo.
- 18.5. Il Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, previa verifica della correttezza dei dati, dovrà trasmettere la comunicazione stessa nonché la sua relativa proposta, ai Ministri delle Infrastrutture e dell'Economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
- 18.6. Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.
- 18.7. L'aggiornamento tariffario per l'anno 2008 è stato definito dalle parti, come da Allegato D.




**Sezione III – Tecnica**  
**Art. 19 – Indicatori di qualità**

- 19.1 L'indicatore Q della qualità di servizio di cui alla Delibera CIPE 20 dicembre 1996 è attualmente riferito allo stato strutturale delle pavimentazioni e all'incidentalità secondo le modalità definite nell'allegato C. L'indicatore Q, gli standards di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli saranno integrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, terzo comma, del decreto legge 24.12.2003 n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2004 n. 47 nonché dall'art. 2 comma 86 della Legge n. 286/2006 e s.m.i.
- 19.2 Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni necessarie ai fini del computo dell'indicatore di qualità, aggiornata al 30 giugno dell'anno precedente a quello di applicazione.
- 19.3 Ai fini dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15, la variabile  $\Delta Q$  corrisponde alla variazione percentuale media dell'indicatore di qualità registrata sui cinque risultati osservati dal Concessionario nel corso dell'ultimo quinquennio che ha termine il 30 giugno dell'anno precedente quello di applicazione.
- 19.4 Ai fini dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15, il parametro  $\beta$  assume il valore di cui all'allegato C.

**Art. 20 – Progettazione**

- 20.1 Il Concessionario presenta, nel rispetto del cronoprogramma allegato al piano economico e finanziario e della normativa vigente, all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti definitivi e o esecutivi degli interventi di propria competenza di cui all'art. 2.2. I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti, nonché il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ove prescritto. Il Concedente si riserva di effettuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico del Concessionario.
- 20.2 I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con "R.F.I. S.p.A." e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma.
- 20.3 I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.
- 20.4 I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.
- 20.5 Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso e di deflusso dall'autostrada.
- 20.6 Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.
- 20.7 Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di



manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento, fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.


- 20.8 Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.
- 20.9 Qualora le richieste di variazione provengano dal Concedente stesso ed il Concessionario richieda ad esso il pagamento anticipato delle maggiori spese di cui agli artt. 20.7 e 20.8, la corresponsione dei relativi importi avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo congruaggio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.
- 20.10 Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.
- 20.11 I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti, sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato e non è comprensivo delle verifiche di cui al D.Lgs 163/2006.
- 20.12 L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22 maggio 1992, n. 1334 e s.m.i.

#### **Art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni**

- 21.1 I termini di consegna della progettazione delle opere sono fissati nel Cronoprogramma (Allegato M). L'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 20.1 relativo ai progetti, deve essere assolto dal Concessionario.
- 21.2 Su richiesta del Concessionario e solo per comprovate cause di forza maggiore e fatto del terzo, il Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati nel Cronoprogramma.
- 21.3 In caso di inosservanza dei termini sopra indicati, per un periodo superiore a sei mesi, è pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità di cui all'art. 9 della presente convenzione, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 25.

#### **Art. 22 – Espropri**

- 22.1 Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario di cui al precedente art. 2.1 vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario medesimo è delegato, ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.
- 22.2 Gli immobili espropriati ed acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzate sono assoggettate ad uso pubblico e disciplinate dalla presente convenzione di concessione.





### **Art. 23 – Verifiche e Collaudi**


- 23.1 Al completamento dei lavori relativi alle opere indicate all'art. 2 su richiesta del Concessionario, si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.
- 23.2 Solo dopo che la visita predetta, abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio dell'opera autostradale a tratti funzionali di essa.
- 23.3 Il collaudo tecnico e amministrativo, previsto dalla vigente normativa, delle opere realizzate dal Concessionario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

### **Art. 24 – Vigilanza del Concedente**

- 24.1 Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere di cui all'art. 2 siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
- 24.2 Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dall'art. 24.1, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.
- 24.3 Il Concedente in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3.2 lett. h) può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.
- 24.4 Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano economico - finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

### **Art. 25 – Accertamento della violazione e sanzioni**

- 25.1 Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dai precedenti articoli, e fatta parimenti salva l'applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente Convenzione, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della presente Convenzione Unica trova applicazione il sistema di sanzioni la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell'inadempimento. La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 86, lett. d), del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e s.m.i.
- 25.2 Il sistema sanzionatorio, previsto dall'art. 2, comma 86, lett. d), del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 ed s.m.i., è regolato, per le violazioni più ricorrenti, da apposito disciplinare predisposto dal Concedente, e concordato con il Concessionario prima della stipula della presente Convenzione.



In ogni caso sono previste sanzioni connesse all'inosservanza delle seguenti clausole convenzionali:

- a) art. 3 commi 1, 2, 3 e 6;
- b) art. 4, comma 3;
- c) art. 10, commi 1, 2 e 10;
- d) art. 12;
- e) art. 18, commi 4 e 5;
- f) art. 20, commi 1, 2, 3 e 10;
- g) art. 21, comma 1;
- h) art. 24, comma 2;
- i) art. 28, commi 2, 3 e 4;
- j) art. 29, commi 1 e 2;
- k) art. 30, commi 1, 2, 5 e 7;
- l) art. 31.

25.3 Le sanzioni di cui all'art. 25.2 per ogni specie di violazione, sono determinate con provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che possa comportare violazione, anche parziale, delle disposizioni di cui al medesimo art. 25.2.


#### **Art. 26 – Penalità sull'esecuzione degli investimenti**

26.1 Il Concedente applica al Concessionario, ai sensi del presente articolo, previo riconoscimento di un congruo termine per controdedurre, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi previsti dalla presente Convenzione. Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle sanzioni ai sensi del precedente art. 25, le penalità non si intendono alternative alle sanzioni.

26.2 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto al precedente art. 21.1 e dal Cronoprogramma, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente una penalità di Euro 200,00 (duecento/00) per progetti relativi ad investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 300,00 (trecento/00) per progetti relativi ad investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro; di Euro 500,00 (cinquecento/00) per progetti relativi ad investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro; di Euro 1.000,00 (mille/00) per progetti relativi ad investimenti di importo da piano finanziario superiore a 100 Milioni di Euro.


26.3 Per ogni settimana di ritardo nell'avvio dei lavori, salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, rispetto al mese ed anno indicati nel piano economico finanziario/Cronoprogramma, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente una penalità di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro; di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro; di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per investimenti di importo da piano finanziario superiore a 100 Milioni di Euro.

26.4 Per ogni settimana di ritardo nel completamento delle opere di cui al precedente art. 2 rispetto al termine indicato nel piano economico finanziario/Cronoprogramma, salvo che per causa non



imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concessionario stesso dovrà corrispondere una penalità di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro; di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro; di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per investimenti di importo da piano finanziario superiore a 100 Milioni di Euro.

- 26.5 In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione di ciascuna opera rispetto al termine risultante dal Cronoprogramma allegato M, alla presente Convenzione Unica, salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concessionario stesso è tenuto a corrispondere al Concedente, per ogni semestre aggiuntivo a quello previsto, una penalità di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro; di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro; di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per investimenti di importo da piano finanziario superiore a 100 Milioni di Euro. Nel caso di ritardo superiore a 15 (quindici) mesi si applica l'art. 9 della presente Convenzione. La mancata parziale o difforme esecuzione di ciascuna opera prevista nella presente Convenzione Unica, per causa o fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di quest'ultimo una penalità da corrispondere al Concedente, pari al 25% del valore dell'opera, accertato al momento dell'inadempimento. I ritardi accumulati su ciascuna opera e l'ammontare complessivo della penale viene misurata annualmente dal Concedente sulla base dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all'allegato E.
- 26.6 In caso di violazione o inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Concedente ha la facoltà, previo accertamento delle circostanze comprovanti il fatto stesso, di determinare, in carico al Concessionario, l'applicazione di una penalità, compresa tra 10.000 euro e 1 Meuro.
- 26.7 Le penalità dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L'ammontare delle penali è versato in un conto corrente vincolato da destinarsi a servizio del piano economico finanziario.
- 26.8 L'applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della concessione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 (venti) giorni costituisce motivo di decadenza ai sensi del precedente art. 9.
- 26.9 La misura, i tempi e i modi per l'applicazione delle penalità, dalla presente Convenzione non espressamente previsti, sono regolati da successivo regolamento disciplinare predisposto dal Concedente, e concordato con il Concessionario prima della stipula della presente Convenzione.
- 26.10 In ogni caso, è fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.
- 26.11 Le penali di cui al presente articolo trovano applicazione cumulativamente. In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.




**Art. 27 – Risoluzione del rapporto per inadempimento  
del Concedente e revoca della concessione per  
motivi di pubblico interesse**

- 27.1 Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, constatato a seguito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:
- a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
  - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
  - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico - finanziario.
- 27.2 Le somme di cui all'art 27.1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
- 27.3 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
- 27.4 In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, fino al pagamento dell'indennizzo, il Concessionario avrà diritto di proseguire la gestione ordinaria dell'autostrada assentita in concessione incassando la tariffa prevista per l'anno in cui è avvenuta la risoluzione.

**Sezione IV Gestione Controllo  
Art. 28 - Facoltà del Concessionario**

- 28.1 Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:
- a) di riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 14 e 15;
  - b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede Autostradale e loro pertinenze, con riferimento alle aree previste nel piano economico finanziario e di introitarne i proventi, salva la corresponsione a favore del Concedente del canone di cui all'art. 13.2 della presente Convenzione. Le concessioni in questione dovranno essere trasmesse ad ANAS S.p.A. per l'autorizzazione che deve essere rilasciata nel termine di 60 giorni.
  - c) di porre in essere attività pubblicitarie nel rispetto della normativa vigente.
- 28.2 L'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28.1, non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, salvo specifica autorizzazione del Concedente.
- 28.3 L'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28.1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente Convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l'esercizio delle concessioni di cui all'art. 28.1 lett. b sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai



terzi le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 28.1 devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.


- 28.4 Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l'Autostrada, dai soggetti di cui all'art. 28.1 lett. b), e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all'art. 3.1 lettera b). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso.

#### **Art. 29 – Esenzioni e agevolazioni**

- 29.1 Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.
- 29.2 E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 29.3 E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.
- 29.4 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

#### **Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi**

- 30.1 Il Concessionario è tenuto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi incluso il soccorso stradale, all'osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. In particolare il Concessionario è tenuto al rispetto dell'art. 2, comma 85, lett. c), del decreto legge 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
- 30.2 E' vietata la partecipazione alle gare per affidamento di lavori da parte di imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.
- 30.3 Il Concessionario sottopone al Concedente gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione che si pronuncerà nei successivi trenta giorni dal loro ricevimento. In caso di mancata pronuncia nel termine si applicherà l'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
- 30.4 Le Commissioni di gara per l'aggiudicazione delle gare di cui all'art. 28.1 sono nominate dal Ministro delle Infrastrutture su istanza del Concessionario.



- 30.5 Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione posti in essere per l'esercizio della concessione.
- 30.6 Le riserve relative ai lavori da realizzare da parte del Concessionario, saranno considerate parte dell'investimento complessivo per gli importi effettivamente liquidati dal Concessionario alle imprese appaltatrici, o fornitrici, soltanto se riconosciute dovute dal Concedente ovvero liquidate in via giudiziale e non imputabili a fatto del Concessionario stesso.
- 30.7 Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatorie.
- 30.8 Il Concedente predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l'aggiudicazione degli appalti.

### **Art. 31 – Carta dei servizi**

- 31.1 Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione ed all'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi del D.P.C.M. 27.01.1994, e del D.P.C.M. 30.12.1998 e del D. Lgs. 286 del 30.07.1999.
- 31.2. I valori promessi e conseguiti per ciascuno indicatore devono essere trasmessi annualmente all'Anas S.p.A., per via telematica, nel rispetto della procedura prevista.

### **Sezione V Disposizioni finali**

#### **Art. 32 – Domicilio**


- 32.1 Per gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Trieste, Via V. Locchi n. 19.

#### **Art. 33 – Foro competente**

- 33.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le parti, sull'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione il foro competente è il Tribunale di Roma.

#### **Art. 34 - Rinuncia al contenzioso**

- 34.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della stessa, ai sensi del successivo art. 35, il Concessionario rinuncia a tutti i giudizi pendenti attinenti o comunque connessi al rapporto concessorio, rinunciando, altresì, ad ogni altro diritto o pretesa ad esso connesso, inclusa ogni altra pretesa, diritto o azione, anche giurisdizionale, relativa alla costruzione ed alla gestione del cd "Passante di Mestre", anche ove riconducibile a convenzioni non più perfezionate.
- 34.2. Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare contenziosi ed a fare valere diritti e/o pretese relativamente a situazioni giuridiche in atto al momento della sigla del presente schema di



convenzione unica, ove le stesse abbiano costituito oggetto di regolamentazione all'interno della Convenzione e dei suoi allegati, anche economico – finanziari.

34.3. A partire dalla data di perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 35, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito.

#### **Art. 35 – Condizione sospensiva**

35.1 L'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione, ai sensi di legge.

35.2 Nelle more della suddetta approvazione, il Concessionario rinuncia a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del Concedente, dipendenti dall'oggetto della Convenzione stessa.

35.3 Nel caso di denegata approvazione della Convenzione, ovvero per qualsiasi causa che impedisse o ritardasse o comunque compromettesse la regolare procedura di approvazione della presente Convenzione, il Concessionario non avrà titolo a richiedere il risarcimento dei danni o la corresponsione di penali, per la precedente mancata approvazione.

#### **Art. 36 – Richiamo e norme legislative e regolamentari**


36.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di OO.PP. ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e nei regolamenti esecutivi e attuativi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi compresa la direttiva di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e la Direttiva del 30.07.2007 "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" (G.U.R.I. n. 224 del 26.09.2007 e n. 228 dell'1.10.2007) del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze.

#### **Art. 37 – Spese di contratto e trattamento fiscale**

37.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta.

#### **Art. 38 – Disposizione transitoria**

38.1 A far data dalla sigla del presente Schema di Convenzione unica, le Parti si impegnano, nell'ambito dei propri diritti e poteri, disponibili e processualmente esercitabili, a sospendere immediatamente le riferite attività processuali, ed a richiedere al Giudice la sospensione dei termini per un periodo di 6 (sei) mesi successivi.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be a stylized 'X' followed by a series of loops and a final flourish. The initials '31' are written below the signature.

Il presente schema di Convenzione consta di n. <sup>32</sup>32 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina scritta su n. 5 righe e contiene n. 13 allegati

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 07 NOV 2007

Concedente, Anas S.p.A., salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Pietro Lorenzini

Concessionario, Autovie Venete S.p.A., salva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Giuseppe Gaudenzi



esecuzione, rispetto alle nuove previsioni temporali riportate nel cronoprogramma annesso alla presente convenzione.

Il predetto importo è determinato per ciascun anno applicando gli interessi, al tasso benchmark 10 yrs EBC sulla minore spesa effettivamente contabilizzata rispetto a quella prevista.

Le risorse appostate su tale fondo sono destinate a nuovi investimenti su disposizione del Concedente ovvero utilizzate ai fini di una compressione tariffaria a vantaggio dell'utenza per un controvalore corrispondente. Tali importi, dalla determinazione fino all'effettivo utilizzo, sono rivalutati ad un tasso annuo pari al tasso benchmark 10 yrs EBC.

Qualora il ritardo sia attribuibile a responsabilità del concessionario, l'accantonamento può essere incrementato, su richiesta del Concedente, degli oneri riconducibili a titolo sanzionatorio.

Il beneficio finanziario dovrà essere rappresentato al netto del carico fiscale.

